

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 957

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, BECCARIA, BELCI, PERDONA', PUCCI, RADI, ISGRO',  
CAIAZZA, BOLOGNA, ERMINERO, GIRARDIN, MATTARELLI, CORA',  
BIANCHI GERARDO, FORNALE, BALDANI GUERRA, LAFORGIA, SGAR-  
LATA, FUSARO, BOLDRIN, AMADEO**

*Presentata il 31 gennaio 1969*

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici  
ex combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge rispecchia le attese delle Associazioni interessate per un problema già sottoposto al Parlamento nelle decorse legislature e che attualmente ha formato oggetto di altre proposte di legge tra cui, ad esempio, la n. 412 che con la presente ha molta analogia.

Si è creduto però dover proporre al Parlamento un nuovo testo in quanto le Associazioni, consultatesi in proposito, hanno affermato la assoluta esigenza che i benefici in parola siano validi indistintamente per tutte le categorie che tanto hanno ben meritato dalla patria.

La presente proposta si differenzia inoltre da quella sopra citata per altre importanti modifiche di carattere sostanziale.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si descrivono brevemente i benefici inclusi nei vari articoli:

Articolo 1. — Valutazione di due anni o, se più favorevole, del computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in luoghi di cura o in prigionia o in internamento, da potersi chiedere una sola volta ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di sti-

pendio e del conferimento della classe di stipendio superiore.

Articolo 2. — All'atto della cessazione dal servizio, liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita con riferimento allo stipendio iniziale della qualifica superiore o, per coloro che ne facciano richiesta, allo stipendio in godimento maggiorato di tre aumenti periodici o, se più favorevole, di un aumento periodico per ogni anno di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, in prigionia o in internamento.

Articolo 3. — Per coloro che avanzino domanda di collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un aumento di servizio di 7 anni — 10 per mutilati di guerra o vittime civili di guerra — ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

A tal fine si farà riferimento allo stipendio in godimento (dopo l'applicazione delle norme precedenti), maggiorato di cinque aumenti periodici.

Articolo 4. — Estensione ed applicazione delle norme previste dalla legge anche al personale dipendente dagli enti locali e loro

aziende, comprese quelle municipalizzate, e dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

Articolo 5. — Con l'articolo 5 vengono fissate le diverse decorrenze ai fini giuridici ed economici della legge e vengono indicate le fonti di copertura.

Onorevoli colleghi, ognuno di voi ricorderà che la prima Commissione della Camera, il 29 novembre 1967, approvò all'unanimità un provvedimento analogo che, passato al Senato, fu bloccato per l'opposizione del Governo; opposizione inspiegabile in quanto, in

sede di Commissioni, i rappresentanti governativi avevano espresso parere favorevole.

In quella circostanza fu assunto solenne impegno che il provvedimento sarebbe stato riesaminato con assoluta priorità nella V legislatura.

Onorevoli colleghi, l'immediato esame e l'approvazione della presente proposta si presenta dunque non soltanto come giusto atto riparatore verso le benemerite categorie interessate, ma come testimonianza della serietà e della sensibilità della istituzione parlamentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento o per ricovero in luoghi di cura o in licenza di convalescenza, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

### ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, e categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto della cessazione dal servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra e in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita a loro richiesta, la qualifica

immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

#### ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni, o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o civili di guerra, di dieci anni. Agli stessi fini si fa riferimento allo stipendio in godimento maggiorato di cinque aumenti periodici.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

#### ART. 5.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968, quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa presente legge.